

## IV. SCHWEIZERBÜRGERRECHT

## NATIONALITÉ SUISSE

## 27. Sentenza 31 maggio 1946 nella causa Carmine.

*Art. 9 cp. 3 della legge federale 25 giugno 1903 sull'acquisto della cittadinanza svizzera e sulla rinuncia alla stessa*: Lo svincolo dalla cittadinanza cantonale e dall'attinenza comunale, con la conseguente perdita della nazionalità svizzera, colpisce anche la moglie ed i figli nella misura in cui essi siano soggetti alla potestà maritale o patria del richiedente, senza che occorra espressamente menzionarli nel decreto. Una menzione espressa è invece necessaria ove eccezionalmente questo effetto non debba prodursi.

*Schweizerbürgerrecht (Art. 9, Abs. 3 Bürgerrechtsgesetz)*: Die Entlassung aus dem Kantons- und Gemeindebürgerrecht, die auch den Verlust des Schweizerbürgerrechts in sich schliesst, erstreckt sich auf die Ehefrau und die Kinder, insoweit diese unter der elterlichen Gewalt des Entlassenen stehen und nicht Ausnahmen gemacht werden. Die Ausnahmen müssen in der Entlassungsurkunde ausdrücklich vermerkt sein, damit jene Wirkung ausgeschlossen wird.

*Art. 9 ch. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1903 sur la naturalisation des étrangers et la perte de la nationalité suisse*. La libération des liens de l'indigénat cantonal et de la bourgeoisie et la perte de la nationalité suisse qui s'ensuit s'étend aussi à la femme et aux enfants sous la puissance du requérant, sans qu'il soit besoin de mentionner expressément ces personnes dans le décret de libération. Une mention spéciale n'est exceptionnellement nécessaire que dans le cas où la libération ne doit pas avoir cet effet.

*Ritenuto in fatto*:

A. — Con decreto 8 marzo 1938 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino svincolò dalla cittadinanza ticinese e dall'attinenza comunale di Bellinzona, con la conseguente perdita della nazionalità svizzera, Cecilio Carmine, nato e residente a Milano, e sua moglie Dina nata Cogiola, i quali ottennero, con decreto reale 15 aprile 1938, la nazionalità italiana. Nè la domanda di svincolo, nè il decreto 8 marzo 1938 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino, nè il decreto reale 15 aprile 1938 menzionano i tre

figli allora minorenni di Cecilio Carmine, ossia Giancarlo, Silvana e Gabriella, i quali rimasero iscritti come attinenti del Comune di Bellinzona.

Nel 1941 Giancarlo Carmine fu chiamato dalle autorità militari italiane a presentarsi alla leva e chiese al Consolato generale di Svizzera a Milano un certificato di cittadinanza svizzera, che gli fu rilasciato in base ad una dichiarazione 4 marzo 1941 del Comune di Bellinzona, secondo cui i tre figli di Cecilio e Dina Carmine erano rimasti cittadini svizzeri, « il decreto di svincolo, dell'8 marzo 1938, dalla cittadinanza svizzera essendo limitato ai soli coniugi, rispettivamente genitori prefati ». Sulla scorta di questo certificato, le autorità militari italiane accordarono a Giancarlo Carmine il rinvio dell'adempimento dei suoi obblighi militari alla maggiore età, allorchè egli avrebbe optato per la cittadinanza svizzera o per quella italiana.

Nell'ottobre 1943 il Consolato generale di Svizzera a Milano rilasciò a Giancarlo Carmine un nuovo certificato di cittadinanza svizzera e, nel marzo 1944, un passaporto svizzero.

Il 30 giugno 1944, Giancarlo Carmine dichiarò secondo la forma prescritta, di rinunciare alla cittadinanza italiana e di scegliere quella svizzera, e fu quindi cancellato dalle liste dei cittadini italiani e liberato dal servizio militare in Italia.

Le sue sorelle Silvana e Gabriella avendo a lor volta domandato il rilascio d'un passaporto svizzero, il Consolato generale ritenne opportuno di assumere ulteriori informazioni presso il Dipartimento dell'Interno del Cantone Ticino, il quale, in data 9 agosto 1944, rispose che lo svincolo dalla cittadinanza svizzera non comprendeva soltanto Cecilio Carmine e sua moglie Dina, ma si estendeva anche, in virtù della legge, ai loro figli Giancarlo, Silvana e Gabriella, che non erano stati espressamente menzionati nel decreto 8 marzo 1938 del Consiglio di Stato.

Fondandosi su questa risposta, il Consolato generale di

Svizzera a Milano, non solo respinse la domanda di Silvana e Gabriella Carmine, ma ritirò anche il passaporto di Giancarlo perchè rilasciato per errore.

Il 3 novembre 1944, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino completò il suo decreto 8 marzo 1938 nel senso che Cecilio Carmine e sua moglie Dina, come pure i figli minorenni Giancarlo, Silvana e Gabriella, sono svincolati dalla cittadinanza cantonale ticinese e dall'attinenza comunale di Bellinzona, con la conseguente perdita della nazionalità svizzera.

B. — Chiamato a pronunciarsi sul caso, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) dichiarò, con decisione 22 febbraio 1946, che Giancarlo, Silvana e Gabriella Carmine sono stati validamente svincolati, coi loro genitori Cecilio e Dina Carmine-Cogiola, dalla cittadinanza svizzera e non hanno quindi diritto al rilascio di passaporti svizzeri.

C. — Giancarlo, Silvana e Gabriella Carmine hanno interposto tempestivamente un ricorso di diritto amministrativo chiedendo che il Tribunale federale annulli la suddetta decisione del DFGP e dichiararsi ch'essi non sono compresi nell'atto di svincolo del padre Cecilio.

D. — Il DFGP ha concluso pel rigetto del ricorso.

*Considerando in diritto :*

1. — . . . . .

2. — È controverso se lo svincolo dalla cittadinanza svizzera, che il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha pronunciato l'otto marzo 1938 su domanda dei coniugi Carmine-Cogiola, abbia fatto perdere anche ai ricorrenti, che erano allora minorenni, la nazionalità svizzera, quantunque non fossero nominati nella domanda nè nel decreto del Consiglio di Stato.

Giusta l'art. 9 cp. 3 della LCS, lo svincolo dalla cittadinanza cantonale e dall'attinenza comunale, con la conseguente perdita della nazionalità svizzera, si estende alla moglie ed ai figli nella misura in cui essi siano soggetti

alla potestà maritale o patria del richiedente e purchè non si faccia espressa eccezione a loro riguardo. È quindi chiaro che lo svincolo colpisce, in virtù della legge stessa, anche la moglie e i figli soggetti alla patria potestà del richiedente, senza che occorra menzionarli espressamente nel decreto. Una menzione espressa è invece necessaria ove eccezionalmente questo effetto non debba prodursi. Quest'ordinamento poggia sul principio di unità della cittadinanza della famiglia che domina nel diritto svizzero (cfr. art. 161, 270, 324 e 325 CC) e segnatamente sta alla base della LCS tanto per l'acquisto (art. 3) quanto per la reintegra (art. 10 cp. 2) del diritto di cittadinanza svizzera.

Contrariamente a quanto sembrano sostenere i ricorrenti, il suddetto principio vige tuttora : i casi da loro citati di figli maggiorenni che possiedono una cittadinanza diversa da quella dei genitori e fratelli minorenni, non rappresentano un'eccezione, poichè il principio si applica soltanto alla famiglia in senso stretto che comprende il capo di famiglia con la moglie e i figli soggetti alla potestà dei genitori. Il diritto svizzero sancisce eccezioni soltanto per evitare l'apolidismo (RU 54 I 233) che però, come si dirà in appresso, non si verifica nel fattispecie.

I ricorrenti osservano che l'esclusione dei figli dallo svincolo di Cecilio Carmine dalla cittadinanza svizzera è stata espressamente voluta dal padre ed accettata dal Consiglio di Stato, poichè i figli non sono stati nominati nè nella domanda nè nel decreto di svincolo. Non si è però in presenza dell'« espressa eccezione » prevista dalla LCS. Infatti risulta chiaramente dall'art. 9 LCS che non è determinante la dichiarazione del rinunciante, ma il decreto di svincolo. È quindi irrilevante che Cecilio Carmine ritenesse che, non nominandoli nella sua domanda, i figli non sarebbero compresi nello svincolo. I figli non sono nominati nel decreto di svincolo 8 marzo 1938, perchè il Consiglio di Stato ignorava la loro esistenza. Appunto per siffatti casi la legge stabilisce la regola che

lo svincolo si estende alla moglie e ai figli sotto la patria potestà, salva un'espressa eccezione che però non è stata fatta in concreto.

3. — Lo svincolo dalla cittadinanza svizzera è disciplinato soltanto dal diritto svizzero e, in massima, produce i suoi effetti indipendentemente dal fatto che il rinunciante acquisti o no un altro diritto di cittadinanza. Tuttavia, per evitare casi di apolidismo, l'art. 7 lett. c LCS stabilisce che la rinuncia è ammissibile soltanto se il rinunciante ha già almeno l'assicurazione di ottenere la cittadinanza di un altro Stato. La LCS ritiene adunque sufficiente una siffatta assicurazione e non richiede che il diritto di cittadinanza estera sia effettivamente accordato. A quanto pare, i ricorrenti hanno fatto valere nella procedura davanti la DFGP che l'assicurazione di concedere la cittadinanza italiana non si estendesse anche a loro. Ma, come risulta dagli atti, in una tale assicurazione data dal Ministero italiano dell'Interno a stranieri coniugati sono automaticamente compresi anche la moglie e i figli minorenni che non vengono pertanto nominati.

E la naturalizzazione stessa si estende, in virtù della legge, ai figli minori non emancipati (art. 12 cp. 1 della legge italiana 13 giugno 1912 sul diritto di cittadinanza).

Il passo del Digesto italiano citato dai ricorrenti non si riferisce al diritto vigente, ma ad una proposta fatta in seno alla commissione parlamentare e da essa respinta (Digesto italiano, vol. 15, parte II, pag. 1284). L'unica eccezione all'acquisto automatico del diritto di cittadinanza italiana è sancita dal suddetto art. 12 e concerne i figli minorenni che, risiedendo all'estero, conservino, secondo la legge dello Stato cui appartengono, la cittadinanza straniera. Quest'eccezione non è però applicabile in concreto, poichè i ricorrenti sono domiciliati a Milano. È quindi indubbio che, con la naturalizzazione del loro padre, i ricorrenti hanno acquistato la cittadinanza italiana. Essi non lo contestano e non pretendono, salvo Giancarlo Carmine, di diventare apolidi a motivo dello

svincolo dalla cittadinanza svizzera. Contrariamente a quanto afferma, Giancarlo Carmine non è diventato apolide a motivo dello svincolo dalla cittadinanza svizzera, ma eventualmente per aver perduto la cittadinanza italiana mediante l'opzione fatta nel 1944. L'opzione è un istituto del diritto italiano, secondo il quale il naturalizzato *jure soli* o in virtù dell'art. 12 suddetto può dichiarare, una volta raggiunta la maggiore età, di conservare la sua cittadinanza originaria; il che presuppone tuttavia che egli la possiede ancora. Il possesso d'una cittadinanza è però disciplinato esclusivamente dal diritto dello Stato entrante in linea di conto. Per la cittadinanza svizzera è quindi determinante soltanto il diritto svizzero che non conosce l'opzione, salvo nei casi contemplati dalla convenzione 23 luglio 1879 tra la Svizzera e la Francia (vedi ROGUIN, *Conflicts des lois suisses*, pag. 33 e 34). Siccome Giancarlo Carmine era stato svincolato l'otto marzo 1938 dalla cittadinanza svizzera, non poteva restare o divenire cittadino svizzero in virtù della sua opzione fatta il 30 giugno 1944. La questione se, così stando le cose, Giancarlo Carmine abbia perduto la cittadinanza italiana in seguito a quest'opzione dev'essere esaminata dalle competenti autorità italiane ed è irrilevante ai fini del presente giudizio.

4. — .....

*Il Tribunale federale pronuncia:*

Il ricorso è respinto.